



Autoscuole

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

158 - FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREV.I.LOG.

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
10/05/2007 ¹	28/02/2014	1%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	1%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	50%; 100% ²⁻³	TFR
01/03/2014	ad oggi	1,5%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	1%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	50%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/03/2007	28/02/2014	1%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	1%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/03/2014	ad oggi	1,5%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	1%	minimi,conting.,anzianità,supermin., inden. quadri	50%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/03/2007	ad oggi	1	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVILOG

Dal 10/05/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

Dal 01/03/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione viene calcolata in percentuale sulla retribuzione mensile composta da: minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLE, DI STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, NONCHÉ DI SCUOLA NAUTICA E AGENZIA NAUTICA

Indice:

28/09/2016 Accordo confluenza di Previlog nel Fondo Priamo
03/07/2013 CCNL Verbale d'accordo
23/06/2010 CCNL Verbale d'accordo
28/07/2009 CCNL Accordo di rinnovo
21/02/2007 PREVILOG Accordo istitutivo
31/01/2007 Accordo per l'avvio della previdenza complementare
01/02/2001 CCNL Accordo di rinnovo
18/10/1995 CCNL Testo definitivo

28/09/2016

Verbale di accordo

Il giorno 28/9/2016, ANITA, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CONFETRA, FEDESPEDI, FEDERAGENTI, CONFTRASPORTO, FAI, FEDIT, UNITAI, FASC e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, le parti istitutive di Previlog, si sono incontrate a seguito della nota COVIP dell'8 aprile u.s. facendo seguito ai precedenti incontri di cui all'ultimo del 22 giugno scorso. Le suddette parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) viene individuato nel Fondo Priamo il fondo nel quale confluirà Previlog alle condizioni e costi previsti ad oggi nei singoli CCNL di provenienza;
- 2) viene dato mandato alla Presidenza di Previlog di espletare tutte le procedure necessarie e conseguenti per attuare il percorso di confluenza tenendo conto dei relativi obblighi di legge e statuari.

03/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 3/7/2013, tra l'Unasca assistita dalla Confetra e la FILT-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI, è stato rinnovato il CCNL autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica e nautica.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Le parti stante il perdurare del grave stato di crisi del settore, convengono sin d'ora di incontrarsi entro il 30/9/2013 per effettuare una verifica della situazione economico-finanziaria delle imprese del settore e a tal fine di riprendere in considerazione i seguenti temi:

- dinamiche occupazionali;
- dinamiche retributive;
- dinamiche politico istituzionali;
- verifica e analisi della legislazione sulla detassazione del salario di produttività e prospettive di applicazione nel settore;
- politiche della formazione.

Art. 35 Previdenza complementare

A decorrere dall'1/3/2014 il contributo a carico dell'azienda da destinare a PREVILOG sarà pari all'1,50% della retribuzione di cui all'art. 16 del presente CCNL. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore all'1%.

23/06/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 1/6/2011, tra l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica - UNASCA, assistita dalla CONFETRA, e FILT-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI, in applicazione dell'accordo 23/6/2010, è stato approvato il nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scadrà il 31/12/2012.

Art. 34 Previdenza complementare

1. Le parti confermano che il fondo pensione PREVILOG (Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica) di cui all'accordo istitutivo del 21/2/2007 rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.

Il contributo a carico dell'azienda e del lavoratore da destinare a tale Fondo è pari per entrambi all'1% della retribuzione di cui all'art. 16 del presente CCNL. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 l'obbligo contributivo a carico delle aziende scatta solamente se il lavoratore decide di versare a PREVILOG, oltre al TFR, anche il contributo aggiuntivo a proprio carico. Nessun contributo è dovuto dall'azienda nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da PREVILOG.

28/07/2009

Verbale di accordo

Il giorno 28/7/2009, tra l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA) assistita dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA) e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL), la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL), l'Unione italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI); è stato completato il nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di scuole nautica e di studi di consulenza automobilistica e nautica; in applicazione dell'accordo 25/7/2008.

Art. 34 Previdenza complementare

1. Le parti confermano che il fondo pensione PREVILOG (Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica) di cui all'accordo istitutivo del 21/2/2007 rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.

Il contributo a carico dell'azienda e del lavoratore da destinare a tale Fondo è pari per entrambi all'1% della retribuzione di cui all'art. 16 del presente CCNL. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 l'obbligo contributivo a carico delle aziende scatta solamente se il lavoratore decide di versare a PREVILOG, oltre ai TFR, anche il contributo aggiuntivo a proprio carico. Nessun contributo è dovuto dall'azienda nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi forma pensionistica diversa da PREVILOG.

21/02/2007

PREV.I.LOG. - ACCORDO COSTITUTIVO DEL FONDO COMPLEMENTARE PENSIONISTICO PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA

Addì, 21 febbraio 2007, in Roma

Le seguenti associazioni datoriali di categoria:

ANITA
ASSITERMINAL
ASSOLOGISTICA
ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI
CONFETRA
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERAGENTI
FEDESPEDI
FEDIT
UNITAI

e

le Federazioni Nazionali dei Trasporti FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI

e

il Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi, (denominato FASC) sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs 252/05 che attribuisce la qualifica di fonte istitutiva a "gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30.6.1994 n. 509, e 10.2.1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

In attuazione di quanto previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro dei settori:

- logistica, trasporto merci e spedizione,
- agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi,
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica,
- porti.

Concordano di costituire, ai sensi del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori della Logistica.

Potranno altresì aderire al Fondo, previo accordo, i lavoratori ai quali si applicano contratti nazionali collettivi affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).

Inoltre sono destinatari del fondo anche i lavoratori dipendenti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.

Sono altresì destinatari del Fondo pensione PREV.I.LOG. i lavoratori cui si applicano i contratti dei settori sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

Il Fondo è costituito al fine di contribuire a un loro più elevato livello di copertura previdenziale attraverso l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema generale di previdenza obbligatoria pubblica.

Detto Fondo istituito ai sensi del D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252 e sue successive modificazioni e integrazioni, è denominato "Fondo pensione PREV.I.LOG", è a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale e non avrà fine di lucro.

Il Fondo pensione PREV.I.LOG, è costituito come Associazione riconosciuta.

La Sede Legale e operativa del Fondo pensione PREV.I.LOG è via Tommaso Gulli, 39 - 20147 Milano, presso gli uffici del FASC, sarà dotato di adeguati locali e strumenti di lavoro autonomi e inoltre il FASC, nella sua qualità di Parte Costitutiva, fornirà i servizi di collettore contributivo e di contabilità nonché ogni altro servizio fosse necessario nella fase di start up, al fine di garantire la maggior efficienza ed economicità possibili.

Per le spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo pensione PREV.I.LOG viene previsto un contributo "una tantum" a carico di ciascuna Associazione datoriale pari a euro 12.000.= (dodicimila). Detti importi verranno versati secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione costituito del Fondo pensione PREV.I.LOG, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dall'atto di costituzione del Fondo per un importo pari a 6 mila euro e per gli ulteriori 6 mila euro al momento dell'autorizzazione.

Il Fondo sarà amministrato nella fase provvisoria da un Consiglio di Amministrazione costituito da 24 componenti, di cui 11 nominati dalle Associazioni datoriali (uno per Associazione) stipulanti il presente accordo, 11 nominati

dalle OO.SS. stipulanti e 2 nominati dal FASC, comunque nel rispetto della pariteticità tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le spese relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri dell'Assemblea dei Delegati sono a carico delle Associazioni/Organizzazioni sopraindicate.

I contenuti del presente accordo vengono recepiti nello statuto del costituendo Fondo pensione PREV.I.LOG.

Letto, approvato, sottoscritto.

ANITA
ASSITERMINAL
ASSOLOGISTICA
ASSOPORTI
CONFETRA
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERAGENTI
FEDESPEDI
FEDIT
UNITAI FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI FASC

31/01/2007

Addì, 31 gennaio 2007, in Roma

Le sottoscriventi parti datoriali e sindacali e il Fasc, convengono di costituire ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori della Logistica e del Trasporto Merci e Spedizioni, Agenzie marittime e Raccomandatarie e Mediatori Marittimi, dei Porti e delle Autoscuole e degli Studi di Consulenza automobilistica.

A tal fine convengo di incontrarsi in data 8 febbraio 2007 per definire compiutamente tutti gli atti necessari alla costituzione del Fondo, ivi compreso l'adeguamento delle disposizioni contrattuali in materia.

FEDESPEDI
FEDIT
FEDERAGENTI
FAI
ANITA
ASSOLOGISTICA
ASSITERMINAL
ASSOPORTI
CONFETRA
CONFTRASPORTO
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
FASC

01/02/2001

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti ribadiscono l'interesse a realizzare nel settore una forma di previdenza complementare volontaria ai sensi del D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni.

Il finanziamento di tale forma previdenziale saranno destinati un contributo, a carico sia delle aziende che dei lavoratori, pari all'1% della retribuzione di cui all'art. 16 del CCNL nonché la percentuale di TFR stabilita dalla legislazione vigente.

La decorrenza del contributo e della percentuale di TFR sarà decisa dalle parti una volta concordata la forma attuativa della previdenza complementare.

Le parti s'impegnano ad attivare quanto prima l'esame per l'attuazione di quanto sopra che dovrà comunque concludersi entro ottobre 2001.

18/10/1995

ART. 38 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza complementare volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.

A tal fine le parti concordano di studiare la realizzazione di forme di previdenza complementare al sistema pubblico, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n.124/93 e successive modifiche.

Per dare pratica attuazione a quanto espresso, le parti concordano di costituire una Commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse, anche in relazione all'utilizzo di quote del TFR e/o attraverso quote a carico dei lavoratori e delle imprese, secondo uno scadenario che sarà fissato in sede di trattativa in occasione del secondo adeguamento della parte economica stabilito con il presente contratto.

La predetta Commissione, composta da sei membri, verrà insediata entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL presso gli uffici della Confetra - Unasca.
